



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CATANIA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |                      |            |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MATARAZZO | ANTONINO ANGELO MARI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | URSO      | MARIA PIA            | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | AVIZZANO  | GIUSEPPE             | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |                      |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                      |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                      |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                      |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2250/2020  
depositato il 27/07/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2014  
contro:  
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
TORRISI RENATO  
VIALE JONIO 35 95128 CATANIA CT

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2250/2020

UDIENZA DEL

08/04/2021 ore 09:30

N° 7325/21

PRONUNCIATA IL:

27 MAG. 2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 0 SET. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
Dot. TULLI Maurizio

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA  
SEZIONE NONA  
PRES. MATARAZZO  
REL. URSO  
R.G.R. 2250/2020

Con il presente ricorso [REDACTED]  
proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.  
[REDACTED] con il quale l'Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Catania, accertava ed ingiungeva  
il pagamento di € 12.012,66, oltre interessi, quali ritenute  
alla fonte a titolo di imposta non operate e non versate, con  
riferimento all'anno d'imposta 2014.

A sostegno del ricorso, la ricorrente eccepiva l'illegittimità  
dell'atto per infondatezza della pretesa tributaria.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto.

La ricorrente depositava memorie illustrative.

All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti,  
mediante trattazione da remoto ex art. 27 co. 1 D.L. 137/20,  
la causa era trattenuta per la decisione.

Giova premettere che la società odierna ricorrente era stata  
raggiunta dalla notifica del Processo Verbale di  
Constatazione redatto in data 26/09/2018 da militari della

Guardia di Finanza - Compagnia di Paternò (CT), notificato al rappresentate legale [REDACTED] a conclusione di controllo eseguito per gli anni compresi nell'intervallo 2013 /2017.

All'esito della verifica gli accertatori contestavano alla società [REDACTED] per l'anno d'imposta 2014, rilievi per un imponibile complessivo di €. 201.175,00, di cui €. 36.425,00 quali maggiori ricavi analitici ed €. 164.750,00 quali costi relativi ad operazioni inesistenti.

La ripresa a tassazione, ammontante ad €. 201.175,00, per l'anno 2014, era indicata quale maggior reddito d'impresa all'interno della dichiarazione correttiva nei termini presentata dalla società [REDACTED] in data 28/05/2019.

Dalla sussistenza di redditi occultati al Fisco e dalla contabilizzazione di fatture false, l'Ufficio accertatore deduceva la distribuzione occulta di utili extracontabili a vantaggio della ristretta base sociale.



Oggetto del presente procedimento è la verifica della fondatezza della ritenuta e contestata distribuzione di utili extracontabili alla ristretta compagine sociale.

Prima di affrontare il merito della vicenda, ritiene la Commissione di affrontare, in rito, la questione relativa alla eventuale consunzione del potere di contestazione in capo all'Ufficio dopo l'adesione manifestata dal contribuente ai rilievi contenuti nel PVC oggetto di pace fiscale.

Su tale aspetto, ritiene la Commissione che la definizione della vicenda in via amministrativa non abbia esaurito il potere di contestazione in capo all'Ufficio in quanto, sulla base dei dati offerti da quel p.v.c. ma affrontando aspetti diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di condono, nell'esercizio del potere di controllo, l'Ufficio ha operato ulteriori contestazioni.

Nel merito, dalla documentazione offerta dalla ricorrente si evince che la società ha depositato il proprio bilancio di esercizio relativo all'anno d'imposta 2019, nel cui contesto gli utili esposti in seno al PVC, successivamente ai fatti oggetto di rottamazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1 DL 119/2018 sono stati esposti integralmente (per tutte le

annualità oggetto di “rottamazione”) appostandoli a riserva di utile disponibile ma non distribuibile.

Facendo leva sulla distinzione tra utile disponibile e utile non distribuibile, la ricorrente invoca l’annullamento dell’atto impugnato.

Giova ricordare che la nozione di “disponibile” va distinta da quella di “distribuibile” in quanto la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile; utilizzo, quest’ultimo, che si esplica nella distribuzione ai soci degli utili che la costituiscono. Le riserve disponibili possono, pertanto, a loro volta distinguersi in riserve distribuibili o non distribuibili mentre le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili.

Ritiene la Commissione di accogliere il ricorso in quanto dal bilancio di esercizio relativo all’anno d’imposta 2019, nel cui contesto gli utili esposti in seno al PVC successivamente fatti oggetto di rottamazione sono stati esposti integralmente (per tutte le annualità oggetto di “rottamazione”), si evince che gli utili sono stati appostati a riserva di utile disponibile ma non distribuibile.



Condividendo Corte di Cass. ord. n. 923 del 20 gennaio 2016 (con orientamento costante: Cass sez.VI^ sentenza n. 7119 depositata il 12 marzo 2021, Cass., sez. trib., sentenza 23.12.2019, n. 34282; Cass., sez. trib., sentenze 29.10.2019, n. 27639, 27638 e 27637), se il contribuente introduce una prova contraria, attraverso l'integrazione di fonti di prova "*sufficientemente valide*", le quali sconfessino la ripartizione degli utili presunta dall'Ufficio, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di rispondere, introducendo elementi positivi di dimostrazione dell'avvenuta distribuzione (ulteriori, ovviamente, rispetto alla presunzione).

Ne discende che, la mancata prova diretta, da parte dell'Ufficio, dell'effettiva percezione da parte dei soci del maggior reddito accertato alla società si tradurrebbe in un'inammissibile *praesumptio de praesumpto* inficiante gli esiti dell'accertamento.

Nel caso in esame, può ritenersi vinta la presunzione di distribuzione, avendo la ricorrente fornito plausibile



argomento in ordine alla non distribuzione dei maggiori ricavi.

Stante la difficoltà delle questioni dedotte, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.


La Commissione Provinciale di Catania, Sezione IX, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021

Il Relatore

Dott. Maria Pia Urso



Il Presidente

Dott. Antonino Matarazzo

